

DECRETO 18 febbraio 2004

Istituzione di una zona di tutela biologica delle acque marine - Area Tremiti. (GU n. 53 del 4-3-2004).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 98;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle di riposo di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 16 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998;

Vista la nota n. 21835 in data 26 novembre 2003 con la quale la Capitaneria di porto di Manfredonia ha comunicato alla scrivente il parere favorevole della locale commissione consultiva;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. E' istituita, in via sperimentale per tre anni, una zona di tutela biologica denominata «Area Tremiti» nell'area marina delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

- a) lat. 42°07'30" N - long. 15°25'30" E;
- b) lat. 42°12'00" N - long. 15°42'00" E;
- c) lat. 42°15'00" N - long. 15°42'00" E;
- d) lat. 42°10'00" N - long. 15°25'30" E.

Art. 2.

1. Nell'area indicata all'articolo precedente e' fatto divieto assoluto di esercitare la pesca del novellame di qualsiasi specie ed e' altresì interdetta la pesca con il sistema a strascico.

2. Con successivo provvedimento sara' istituito il Comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

3. Nell'ambito delle finalita' di cui al citato art. 7, il Comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Art. 3.

1. I contravventori alle norme di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto saranno puniti ai sensi delle leggi vigenti.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2004

Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora

